



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, **17** GIU. 2010

RdB/Cub Scuola
Segreteria nazionale
fax 06/7628233

o p.c. Prefetto di Catanzaro
fax 0961/889666

Prefetto di Bologna
fax 051/6401666

Prefetto di Roma
Fax 06/67294555

Prefetto di Napoli
fax 081/7943111

Prefetto di Palermo
fax 091/331309

Prefetto di Torino
fax 011/5589901

**Direzione regionale
per l'Istruzione
Regione Calabria**
direzione-calabria@istruzione.it

**Direzione regionale
per l'Istruzione
Regione Emilia Romagna**
direzione.emiliaromagna@istruzione.it

**Direzione regionale
per l'Istruzione
Regione Lazio**
direzione-lazio@istruzione.it

**Direzione regionale
per l'Istruzione
Regione Campania**
direzione-campania@istruzione.it

17-GIU-2010 14:47

COMM. GAR. SCIOPERO

0-0667796408 P.02/03

**Direzione regionale
per l'Istruzione
Regione Sicilia**
direzione-sicilia@istruzione.it

**Direzione regionale
per l'Istruzione
Regione Piemonte**
direzione-piemonte@istruzione.it

**Ministro dell'istruzione,
Università e Ricerca**
fax 06/58492716

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pess. n. 37524-37540-37539-37541-37754-37542

Prot. n. 1305/RU

Oggetto: sciopero regionale breve delle attività funzionali all'insegnamento (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, di tutto il personale docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado, riguardante le Regioni Calabria ed Emilia Romagna (7 e 8 giugno 2010), e le Regioni Lazio, Campania, Piemonte e Sicilia (14 e 15 giugno 2010) - rilievi in merito al comportamento dei dirigenti scolastici - richiesta di convocazione presso la Commissione.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 giugno 2010, su proposta del Commissario delegato per il settore Prof. Avv. Pietro Boria, ha deliberato di precisare quanto segue.

Con riferimento alle azioni di sciopero in oggetto, con differenti note pervenute in data 7 giugno 2010, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale RdB/CUB Scuola muove una serie di rilievi critici a carico dei dirigenti scolastici, con particolare riguardo all'obbligo dell'Amministrazione di comunicare agli utenti modi e tempi dell'erogazione dei servizi in caso di sciopero, e alla modalità di calcolo delle trattenute.

L'Organizzazione sindacale afferma, inoltre, che sarebbe stata operata una modifica dei calendari "spostando nelle giornate di sciopero gli scrutini delle classi finali (per i quali non è possibile scioperare)" dopo la proclamazione dello sciopero, e richiede "un incontro urgente con la Commissione di garanzia per avere chiarimenti in merito alle modalità ed ai comportamenti da parte dell'Amministrazione scolastica in occasione di sciopero".

In merito ai rilievi mossi con le note sindacali citate si osserva quanto segue.

In merito all'obbligo dell'Amministrazione di comunicare agli utenti modi e tempi dell'erogazione dei servizi in caso di sciopero, si segnala che la Commissione segue con particolare attenzione il problema, e, per tale motivo, ha deliberato di convocare un'audizione per promuovere tra le parti prassi più rispettose del diritto degli utenti. La Commissione segnala, peraltro che, nella

maggior parte dei casi, le difficoltà di comunicazione agli utenti sono legate al fatto che i dirigenti scolastici non sanno quali e quanti lavoratori sciopereranno, in quanto il vigente accordo di settore prevede espressamente la mera facoltà, in capo al lavoratore, di comunicare o meno l'adesione allo sciopero.

La Commissione si riserva, pertanto, di invitare all'audizione anche l'Organizzazione sindacale RdB/CUB Scuola, non appena verrà determinata la data della stessa.

In merito alle modalità di calcolo delle trattenute in occasione di sciopero, si segnala che la Commissione non ha competenze al riguardo. Eventuali violazioni di legge o di contratto collettivo dovranno essere fatte valere di fronte al giudice competente.

Con riguardo, infine, alla segnalazione per cui sarebbe stata operata una modifica dei calendari "spostando nelle giornate di sciopero gli scrutini delle classi finali (per i quali non è possibile scioperare)" dopo la proclamazione dello sciopero, si osserva che, ove il rilievo fosse fondato, il contegno sarebbe probabilmente qualificabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. La Commissione, com'è noto, non è competente al riguardo, giacché la competenza spetta al giudice ordinario.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella